



Determinazione n. 243 del 28.12.2016

Oggetto: determina a contrarre per la selezione del medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n°03 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

VISTO il D.P.R. n.97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975 n. 70 e successive modificazioni;

VISTA la nota del 12.07.2016 n. 14998 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'ulteriore corso del bilancio;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1970 del 20.09.2016 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lett. a) in virtù del quale "il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad esse conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 37 del 22.06.2016;

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di procedere all'approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso alle centrali di committenza;

VISTA la legge 296/2006 art. 1, comma 449, ai sensi del quale "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015); e il comma 450 ai sensi del quale "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)"

RITENUTO di dover procedere nelle modalità suddette e, dunque, di dover provvedere alla pubblicazione sulla centrale di committenza della Regione Sardegna (Sardegna CAT) dell'avviso di selezione;

VISTO l'avviso di selezione predisposto dagli uffici che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;



tutto quanto ciò premesso

DETERMINA:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di avviare le procedure per la nomina del medico competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi del d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
3. Di dare atto che spesa nascente dalla presente determinazione trova copertura nel capitolo 11231 in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
4. Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti;
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Il Direttore

Dott. Francesco Usalla

